



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

OS n. 401/2022

Oggetto: tirocini formativi previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69 conv. in L. 9.8.2013 n. 98. Documento informativo del Dirigente dell'Ufficio ai sensi della risoluzione del CSM datata 24.7.2019 punto 3 lettera a).

Questo Ufficio intende dar luogo allo svolgimento dei tirocini formativi previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69 conv. in L. 9.8.2013 n. 98.

A tal fine, e tenuto conto di quanto disposto dalla risoluzione del 24.7.2019 del Consiglio Superiore della Magistratura, si è proceduto alla predisposizione di un mansionario che disciplina, in linee generali, lo svolgimento ed il contenuto del percorso formativo dei tirocinanti, allegato al presente documento, quale parte integrante dello stesso.

Al medesimo fine, si procederà, con separati atti, alla nomina del coordinatore dei tirocini - da individuarsi, coerentemente con le previsioni del vigente progetto organizzativo di questo Ufficio (par. 12.3 dell'OS n. 220/21), nella persona del Procuratore Aggiunto, al quale è già delegato il coordinamento dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore (U.C.P.), di cui sono destinati a fare parte i tirocinanti ex art. 73 DL 21.6.2013 n. 69, il quale sarà collaborato dal Sostituto Procuratore nominato magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP - e alla individuazione dei magistrati formatori, previo interpello dei magistrati professionali dell'Ufficio.

Si procederà alla individuazione dei tirocinanti mediante l'emanazione di un apposito bando - con previsione della possibilità di manifestare la propria disponibilità a svolgere il suddetto tirocinio, anche successivamente alla data di scadenza prevista nel bando, nell'ipotesi di mancata copertura dei posti disponibili entro tale data - sulla base dei criteri di priorità previsti dalla legge indicata in oggetto nell'ipotesi di domande in numero superiore ai posti disponibili. In particolare, potranno essere ammessi coloro che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età. Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei predetti requisiti, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. Nel caso di ulteriore parità, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Nell'ipotesi di domande in numero inferiore ai posti disponibili, si procederà alla individuazione dei magistrati affidatari sulla scorta del criterio della maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, affiancando a ciascun magistrato dapprima un tirocinante e successivamente, qualora ci sia capienza, un secondo tirocinante.

Il tirocinio potrà essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Al termine del tirocinio il magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Coordinatore della formazione.

L'esito positivo del tirocinio:

a) sarà valutato per il periodo di un anno per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, nonché ai fini della frequenza dei corsi della

scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del d.lgv.17 novembre 1997, n. 398;

b) costituirà titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato (per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato costituirà titolo di preferenza a parità di titoli e di merito);

c) costituirà titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Il Ministero della Giustizia fornirà agli ammessi al tirocinio regolamentato dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69 le dotazioni strumentali, li porrà in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornirà loro la necessaria assistenza tecnica.

I tirocinanti avranno i seguenti obblighi:

a) garantire una presenza in ufficio di almeno 20 ore e quattro giorni settimanali, secondo un calendario che sarà determinato al momento dell'inizio del percorso formativo e della redazione del progetto formativo;

b) si applica ai tirocinanti l'articolo 15 del t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (in particolare, i tirocinanti ammessi ai sensi dell'art. 73 d.l. 21.6.2013, n. 69 sono obbligati alla riservatezza e al riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale);

c) i tirocinanti non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio;

d) gli ammessi al tirocinio non potranno esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove lo stesso si svolge, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compresi il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Agli ammessi al tirocinio potrà essere attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181, nei limiti delle risorse a tale fine destinate con decreto del Ministro della giustizia, che determinerà annualmente l'ammontare di tali risorse, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Il presente documento, unitamente all'allegato mansionario, va allegato al vigente progetto organizzativo di questo Ufficio, adottato con ordine di servizio n. 220/21 e successive modifiche, quale parte integrante dello stesso.

Si comunichi ai magistrati e al Dirigente Amministrativo.

Si comunichi, altresì, al C.S.M., al Consiglio Giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Torre Annunziata.

Si pubblichi sul sito web istituzionale di questo Ufficio.

Si manda alla segreteria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 26 settembre 2022

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso





*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

**MANSIONARIO SUI TIROCINI FORMATIVI
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI TORRE ANNUNZIATA
(ALLEGATO ALL'OS N. 401/2022)**

In relazione ai tirocini formativi ex art. 73 d.l. 21.06.2013, n. 69, conv. in legge 9.8.2013, n. 98, questa Procura della Repubblica ritiene di dover seguire le indicazioni contenute nella risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari adottata dal CSM con delibera del 24.7.2019 e di dar luogo alla elaborazione del presente mansionario, la cui creazione, pur non essendo richiesta da alcuna norma, viene auspicata da parte del CSM nella risoluzione su indicata (punto 3 lettera a).

Conformemente a quanto auspicato dall'Organo di Autogoverno, questo Ufficio intende fornire indicazioni non vincolanti per il magistrato affidatario ed il tirocinante, che mirano ad offrire linee guida cui rifarsi, adattandole alle peculiarità del caso concreto, tenendo conto delle caratteristiche del singolo tirocinante.

Il fine perseguito è quello di assicurare un adeguato e proficuo percorso formativo presso gli uffici giudiziari che permetta ai tirocinanti di accedere poi alle professioni forensi e di partecipare a concorsi pubblici.

A tal fine, per i tirocinanti di cui all'art. 73 d.l. 69/2013, qualora siano iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o a Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, saranno previste specifiche modalità di svolgimento del tirocinio sulla base di protocolli redatti d'intesa con tali organismi.

Proprio per escludere che la formazione resti sul piano esclusivamente pratico, inoltre, nel corso del tirocinio è prevista la partecipazione del tirocinante ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati, nonché ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati ed organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

I laureati ammessi al tirocinio saranno affiancati a un magistrato affidatario e avranno compiti di studio, di ricerca e di redazione di bozze di provvedimenti.

Il tirocinante:

- provvederà a redigere bozze di provvedimenti di competenza del pubblico ministero che il magistrato affidatario riterrà di affidargli secondo una sua valutazione discrezionale che terrà conto anche della complessità del procedimento trattato oltre che delle capacità e delle attitudini del tirocinante;

- affronterà lo studio dell'attività istruttoria, redigendo appositi schemi relativi alle diverse tematiche da affrontare nello svolgimento dell'attività investigativa, da sottoporre al magistrato affidatario;

- parteciperà all'attività preparatoria dell'udienza delegata al magistrato affidatario;

- procederà all'esame delle decisioni adottate dall'autorità giudicante, provvedendo ad esaminare le ordinanze del Tribunale per il Riesame e le sentenze del Tribunale, compilando schede riassuntive delle stesse e individuando eventuali profili di criticità, al fine di redigere – ove necessario – schemi di impugnazione.

In particolare, i tirocinanti dovranno svolgere le seguenti attività.

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

- 1) Attività di supporto nell'esame e nella definizione dei procedimenti pendenti;
- 2) studio dei fascicoli assegnati dal PM affidatario e discussione con lo stesso; predisposizione/impostazione dell'attività di indagine;
- 3) redazione della bozza dei provvedimenti concordati (avviso ex art. 415 bis c.p.p., richiesta di incidente probatorio, delega di indagini, richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto penale di condanna, decreto di citazione diretta a giudizio, decreto che dispone il giudizio direttissimo, ecc);
- 4) raccolta, selezione e analisi di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto di indagine e/o di redazione del provvedimento;
- 5) assistenza durante l'attività istruttoria;
- 6) esame delle istanze pervenute al PM, discussione con il magistrato affidatario e sistemazione degli atti del fascicolo d'ufficio;
- 7) studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali di alcuni provvedimenti interlocutori (ad esempio: richieste di misure cautelari);
- 8) approfondimento di questioni giuridiche ricorrenti e collaborazione nella gestione dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato;
- 9) formazione all'utilizzo degli strumenti informatici previsti per il settore penale ed eventuale partecipazione ai corsi di formazione decentrata.

FASE DEL GIUDIZIO

- 1) Attività di supporto alla partecipazione alle udienze;
- 2) preparazione dell'udienza con il magistrato affidatario e studio dei fascicoli da esso indicati;
- 3) preparazione, previa discussione con l'affidatario, della "scheda del processo" nella quale sono sintetizzate le eventuali questioni preliminari e di diritto, le richieste di prova testimoniale e documentale;
- 4) predisposizione della documentazione da produrre quale fonte di prova;
- 5) predisposizione delle liste testi;
- 6) preparazione dell'esame dei testimoni e dell'imputato;
- 7) redazione di eventuali memorie;
- 8) assistenza e partecipazione all'udienza;
- 9) segnalazione alla segreteria, su indicazione dell'affidatario, degli adempimenti post-udienza da evadere (rinnovo notifiche, avvisi, ecc.);
- 10) redazione delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dall'organo giudicante.

Attività analoghe a quelle espletate nelle fasi delle indagini preliminari e dibattimentali, il tirocinante potrà espletare presso la sezione misure di prevenzione.

Il tirocinante potrà partecipare, altresì, all'attività svolta dall'ufficio esecuzione penale, provvedendo a redigere bozze dei seguenti provvedimenti:

- provvedimenti di esecuzione di pene detentive con e senza sospensione della pena;
- provvedimenti di adozione di cumuli;
- provvedimenti di determinazione del fine pena;
- provvedimenti di fungibilità;
- provvedimenti di esecuzione di misure di sicurezza.

Il tirocinante potrà partecipare, inoltre, all'attività svolta dall'ufficio demolizioni, redigendo bozze di provvedimenti e di pareri su istanze e in materia di incidenti di esecuzione, approfondendo le relative questioni di diritto e di fatto, procedendo alle correlate ricerche giurisprudenziali.

Il tirocinante presterà la sua collaborazione presso l'ufficio affari civili affiancando il magistrato nello studio delle udienze civili; valutando, unitamente allo stesso, i provvedimenti da adottare;

studiando i fascicoli civili per i quali è richiesto il parere del Pubblico Ministero; redigendo eventualmente pareri su indicazione del magistrato di riferimento; partecipando alle udienze civili.

Il tirocinio consisterà, altresì, nella prestazione di attività di supporto all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica attraverso:

- attività di studio e approfondimento degli argomenti che di volta in volta saranno sottoposti ai tirocinanti dal magistrato coordinatore dell'UCP e/o dal magistrato collaboratore di quest'ultimo;
- attività di analisi di procedimenti, con proposte di definizione degli stessi, soprattutto nei casi nei quali appare possibile una rapida definizione.

Ai fini su indicati, il tirocinante effettuerà:

- a) ricerche - anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio - delle fonti normative, principali e secondarie, di giurisprudenza e dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
- b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di giurisprudenza e dottrina.

Nell'ambito della predetta attività di studio, che partirà di regola dall'analisi dei singoli procedimenti, individuati dal magistrato affidatario o dal magistrato coordinatore dell'UCP, il tirocinante provvederà a formare un archivio degli elementi raccolti sulle questioni controverse, sulle prassi giudiziarie, sulle elaborazioni dottrinali, che rimarrà nella disponibilità dell'Ufficio.

L'attività di studio e di approfondimento, oltre che attraverso la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ufficio di formazione decentrata, contemplerà lo svolgimento di attività, sotto la guida del magistrato formatore, presso l'Ufficio Studi, procedendo allo studio delle problematiche affidategli, raccogliendo il materiale dottrinale e giurisprudenziale occorrente alla risoluzione delle varie questioni e redigendo schede e bozze di provvedimento.

Il presente mansionario viene allegato al documento informativo sul tirocinio ex art. 73 DL 21.06.2013 n. 69, conv. in legge 9.8.2013 n. 98, previsto dalla delibera del CSM datata 24.7.2019, punto 3 lettera a), quale parte integrante dello stesso.

Torre Annunziata, 26 settembre 2022

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso

